



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI
FIRENZE

STATUTO

Testo approvato dal Comitato di Indirizzo

della Fondazione il 30 giugno 2026

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 31 luglio 2026

INDICE

- Art. 1 - Costituzione e denominazione
- Art. 2 - Sede e durata
- Art. 3 - Scopi della Fondazione
- Art. 4 - Attività istituzionale
- Art. 5 - Limiti dell'attività istituzionale
- Art. 6 - Patrimonio
- Art. 7 - Destinazione del reddito
- Art. 8 - Organi della Fondazione
- Art. 9 - I Soci
- Art. 10 - Cause di decadenza, di sospensione, perdita della qualità di Socio
- Art. 11 - L'Assemblea
- Art. 12 - Modalità di convocazione e validità dell'Assemblea
- Art. 13 - Il Collegio dei Proviviri
- Art. 14 - Il Comitato di Indirizzo
- Art. 15 - Composizione del Comitato di Indirizzo
- Art. 16 - Designazione da parte dell'Assemblea di componenti il Comitato di Indirizzo
- Art. 17 - Durata in carica dei componenti il Comitato di indirizzo
- Art. 18 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 19 - Nomina del Consiglio di Amministrazione
- Art. 20 - Attività del Consiglio di Amministrazione
- Art. 21 - Modalità di convocazione e validità delle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione
- Art. 22 - Il Presidente della Fondazione
- Art. 23 - Il Direttore Generale della Fondazione
- Art. 24 - Programmi e Progetti
- Art. 25 - Il Collegio dei Revisori
- Art. 26 - Incompatibilità e conflitto di interessi
- Art. 27 - Condizioni di onorabilità
- Art. 28 - Situazioni impeditive
- Art. 29 - Accertamento dei requisiti
- Art. 30 - Sospensione e decadenza
- Art. 31 - Bilancio e scritture contabili
- Art. 32 - Partecipazione nella conferitaria
- Art. 33 - Scioglimento ed estinzione
- Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. La Cassa di Risparmio di Firenze fu costituita, quale “*privata società*”, il 30 marzo 1829 da 100 cittadini, nello spirito della cultura europea di progresso civile, con lo scopo di favorire il risparmio e la previdenza delle classi meno agiate, prevedendo la destinazione dei profitti esclusivamente a scopi di utilità sociale.

2. La Cassa di Risparmio di Firenze, dopo il conferimento della funzione bancaria all'omonima società per azioni, assunse la denominazione “Ente Cassa di Risparmio di Firenze”, persona giuridica a composizione associativa, con fini di sviluppo civile ed assume oggi il nome di “Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze”. La Fondazione si riconosce nelle idealità costitutive e opera per rinnovarne lo spirito adeguando, secondo la legge, gli scopi sociali e la struttura organica alle attuali condizioni ed esigenze.

3. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale ed è regolata dal presente Statuto nel rispetto delle leggi vigenti e, in particolare, di quanto previsto dal D. lgs. n. 153/1999, dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (il “Protocollo d'Intesa”) e dal successivo Addendum finalizzato il 28 ottobre 2025 (l'“Addendum”) come successivamente modificati e/o integrati.

Art. 2 - Sede e durata

1. La sede legale della Fondazione è stabilita in Firenze.

2. La durata della Fondazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato secondo le disposizioni dell'art. 33 di questo Statuto.

Art. 3 - Scopi della Fondazione

1. La Fondazione, nella continuità degli ideali e delle finalità civili della Cassa di Risparmio originaria richiamati nell'art. 1, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico attraverso interventi ed attività a favore della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, contribuendo alla valorizzazione dell'identità delle comunità e del territorio, con prevalente riferimento alla città di Firenze ed ai territori toscani in cui la Fondazione ha tradizionalmente operato.

2. In tale ambito ideale la Fondazione opera esclusivamente nei settori ammessi, così come definiti dalle normative tempo per tempo vigenti.

3. In aderenza a quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 153/1999 la Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

4. La Fondazione, nella sua attività, privilegia la promozione e diffusione della cultura e dell'arte, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali e delle arti applicate, del paesaggio, dell'ambiente e dell'agricoltura, promuove la ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche anche in campo medico sanitario, la crescita e la formazione giovanile.

5. La Fondazione, in conformità alla propria tradizione ininterrotta di beneficenza, opera altresì a favore del volontariato ed a difesa di coloro che vivono una condizione di fragilità e che necessitano di solidarietà, riabilitazione, assistenza; promuove la crescita civile e lo sviluppo economico della città di Firenze, dei territori di riferimento e della società in generale.

6. La scelta dei settori rilevanti di cui al D. Lgs. n. 153/1999 viene fatta dal Comitato di Indirizzo ogni tre anni in sede di approvazione del Documento Programmatico Pluriennale.

Art. 4 - Attività istituzionale

1. Lo svolgimento dell'attività istituzionale si ispira a criteri di massima trasparenza e motivazione delle scelte, alla migliore utilizzazione delle risorse, a considerazioni di efficacia degli interventi ed alla economicità della gestione, al fine di tutelare l'interesse generale nei propri ambiti di intervento.

2. La Fondazione assume iniziative per propria determinazione ed autonoma scelta, procede secondo progetti operativi, con un insieme coordinato di azioni finalizzate al perseguimento di obiettivi, nel quadro di previsioni pluriennali. Le realizzazioni possono attuarsi attraverso la struttura interna, tramite soggetti giuridici di cui ai commi 3^a e 4^a, con affidamenti esterni opportunamente vagliati quanto a idoneità e affidabilità.

3. E' facoltà della Fondazione perseguire i propri scopi anche indirettamente, promuovendo o disponendo la costituzione di fondazioni, associazioni e istituzioni con finalità specifiche.

4. E' facoltà della Fondazione esercitare attività d'impresa, tenendone separata contabilità, esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi. A questo fine la Fondazione può anche promuovere, costituire o partecipare a società aventi come oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali nei settori rilevanti, assumendone il controllo.

5. L'investimento negli enti e nelle imprese strumentali di cui ai commi 3. e 4. è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili ed immobili dall'art. 7, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 153/99.

6. La Fondazione può altresì intervenire per iniziative concordate con Istituzioni Pubbliche o con privati, diventandone copromotore, qualora ne ravvisi una specifica utilità per il perseguimento dei propri scopi.

7. La Fondazione può partecipare, pur senza esserne promotore, ad iniziative di particolare interesse assunte da Enti e Associazioni senza finalità di lucro nei settori relativi ai propri scopi.

8. La Fondazione può compiere, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il perseguimento dei propri scopi statutarî.

9. L'attività di erogazione ed i successivi controlli sono svolti dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei Regolamenti di cui all'art. 14 - 2^a comma lett. c.

Art. 5 - Limiti dell'attività istituzionale

1. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare in qualsiasi forma finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni diretti o indiretti ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24.3.2006 n. 155, delle cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.1991 n.381 e delle cooperative dell'informazione, del tempo libero e dello spettacolo di cui al D. Legge 18.5.2012 n. 63 convertito dalla Legge 16.7.2012 n. 103.
2. La Fondazione non può dare contributi direttamente ad Enti Locali Territoriali o Amministrazioni Statali, se non per singole iniziative compatibili coi propri fini istituzionali e con adeguata motivazione, nel rispetto di quanto previsto al 6^a comma dell'art. 4.
3. La Fondazione non può intervenire in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di patronato né di società cooperative con eccezione di quelle costituite per l'assistenza diretta di categorie bisognose ed emarginate, per la formazione e l'inserimento al lavoro dei giovani o per lo sviluppo di attività culturali o di tutela ambientale.
4. La Fondazione non interviene per attività sportive, se non giovanili e amatoriali di particolare utilità sociale sul territorio.

Art. 6 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali ed è gestito secondo principi di trasparenza, economicità e moralità e sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva criteri di ottimizzazione della combinazione fra redditività e rischio, tendenti ad accrescerne il valore, secondo principi prudenziali di efficienza, contenimento dei costi in rapporto alla dimensione e complessità del portafoglio e adeguata diversificazione del portafoglio stesso, finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree geografiche.
3. Nella diversificazione del rischio degli investimenti la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto, calcolata come media di valori nell'arco di 6 mesi e comprensiva di tutti gli strumenti finanziari, non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, assumendo a fair value le singole voci, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'Intesa e dall'art. 1 dell'Addendum.
4. La Fondazione, nel rispetto di criteri di trasparenza e verifica dei risultati e nel perseguimento degli obiettivi sia di sviluppo economico - sociale del territorio, sia di conservazione e valorizzazione del patrimonio, può riservare una quota non superiore al 5% dello stesso a impieghi che costituiscano realizzazione degli scopi statuari, anche se a scarsa redditività, può effettuare investimenti e può detenere partecipazioni in enti e società, ma non può averne il controllo ai sensi del D. Lgs. n. 153/1999, art. 6, commi 2 e 3, se non in quelle che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
5. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso l'esposizione complessiva non può superare il 10% del patrimonio netto contabile secondo l'ultimo bilancio approvato.
6. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura, oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo d'Intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, di cui al comma 7, fornendo in bilancio informazioni di dettaglio.
7. I modi ed i criteri di gestione del patrimonio sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione secondo linee generali ed il regolamento approvati dal Comitato di Indirizzo ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 2 lett. c. La gestione

è svolta con modalità organizzative interne tali da assicurare la separazione dalle attività erogative e dalle altre attività della Fondazione. Essa, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, può essere affidata, in tutto o in parte a intermediari abilitati, in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

8. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dal D. Lgs. n.153/1999, art. 8, comma 1 lett. c), dalla riserva facoltativa di cui all'art. 8 comma 1 lett. e) e dalle altre componenti di cui all'art. 9 comma 4 di detto decreto legislativo.

9. Le riserve facoltative deliberate dal Comitato di Indirizzo nei limiti della normativa vigente sono destinate ad esigenze, preventivamente rese note all'Autorità di Vigilanza per la sua valutazione, di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto.

Art. 7- Destinazione del reddito

1. La destinazione del reddito avviene nei termini e secondo quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n.153/1999, assicurando il rispetto dell'art. 62 del D. Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo settore come successivamente modificato e/o integrato.

2. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai Soci, ai componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Proviviri, del Collegio dei Revisori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dal presente Statuto e delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti della Fondazione.

Art. 8 - Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente della Fondazione;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Proviviri.

I curricula dei componenti gli Organi di cui ai punti b), c), e) ed f) sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

2. Le cariche nel Comitato di indirizzo, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo. Si considera "consecutivo" il mandato svolto con un intervallo inferiore ad un triennio dalla cessazione del mandato precedente. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo pari ad almeno tre anni.

3. Ai fini del numero dei mandati esperibili non si computa il mandato del singolo componente qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà di quella tempo per tempo statutariamente prevista, salvo il caso di dimissioni volontarie, che implicano il computo del mandato per intero. Nel caso di cessazione a seguito della nomina in altro organo della Fondazione, il mandato, purché espletato per durata inferiore alla metà di quella tempo per tempo statutariamente prevista, non verrà computato. Non si può comunque escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

Art. 9 - I Soci

1. I Soci della Fondazione sono idealmente i successori dei fondatori della Società della Cassa di Risparmio. Sono Soci della Fondazione coloro che avendone i requisiti aderiscono all'associazione. Non possono superare il numero di 160.
2. I Soci devono essere cittadini italiani residenti o domiciliati in Firenze e in Toscana; possono essere anche stranieri ove legati alla società toscana da lunga consuetudine.
3. Devono avere la piena capacità civile, essere di indiscussa probità, esercitare o aver esercitato qualificanti funzioni in campo culturale, economico, sociale ed essere pertanto adeguatamente rappresentativi, per doti personali, nell'ambito di attività imprenditoriali, amministrative, professionali, di studio e di ricerca, dell'arte, della vita civile.
4. Tali requisiti sono valutati dal Collegio dei Probiviri di cui al successivo Art. 13.
5. Le istanze di ammissione di nuovi Soci, ciascuna corredata dal relativo *curriculum vitae*, sono presentate alla Fondazione da non meno di venti Soci per ciascun nominativo proposto, con lettera raccomandata, o consegnate a mano, ottenendo attestazione della consegna e vengono annotate in un apposito registro, in ordine di recapito. Dopo 2 anni dalla data di presentazione le istanze non sottoposte al voto dell'Assemblea si considerano decadute; possono essere nuovamente presentate secondo la procedura di cui al presente articolo.
6. La votazione per l'ammissione di nuovi Soci o la conferma di Soci giunti alla scadenza del primo mandato decennale, a norma del successivo comma 12., si terrà fino a due volte l'anno, a distanza comunque non inferiore a tre mesi tra una votazione e l'altra.
7. Il Collegio dei Probiviri si deve riunire in una data non successiva a 7 giorni dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'ammissione di Soci. Le istanze pervenute dopo la data dell'avviso di convocazione del Collegio dei Probiviri verranno esaminate solo successivamente, in vista di una nuova Assemblea chiamata a coprire posti vacanti.
8. I nominativi dei candidati all' ammissione come Socio per i quali il Collegio dei Probiviri abbia riscontrato la sussistenza dei requisiti sono inseriti in un'unica lista in ordine alfabetico e sottoposti al voto dell'Assemblea. Se il numero dei nominativi ammessi è superiore al doppio dei posti vacanti, non considerando i nominativi proposti in riconferma a norma del successivo comma 12., il Collegio dei Probiviri opera una selezione, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 3, fino a ricondurre il numero delle candidature al numero massimo predetto. Le candidature che il Collegio dei Probiviri non ha ritenuto di inserire nella lista da sottoporre all'Assemblea vi vengono aggiunte, qualora ne facciano richiesta almeno venticinque Soci, con nuova istanza scritta da presentare al Presidente della Fondazione entro il giorno precedente l'Assemblea. Si applica quanto previsto al successivo comma 11.
9. Per essere ammesso come Socio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto presenti in Assemblea in proprio o per delega e che rappresentino almeno un quarto (arrotondato all'unità superiore) dei Soci in carica aventi diritto di voto. Ciascun Socio può esprimere il voto di gradimento sui candidati in lista anche in numero maggiore a quello dei posti da coprire. Sono ammessi come Soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, si fa luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.
10. Qualora, ad esito della votazione, uno o più posti vacanti non risultino coperti, si provvede l'anno successivo.
11. Le candidature che, pur avendo ottenuto i *quorum* di cui al comma 9., non hanno ottenuto l'ammissione per ragioni di graduatoria sono ripresentate al Collegio dei Probiviri in occasione della successiva Assemblea chiamata a integrare la compagine dei Soci. Nel caso di ulteriore mancata ammissione da parte del Collegio o a seguito di votazione assembleare, le istanze di ammissione possono essere ripresentate con la procedura di cui al comma 5.

12. I Soci perdono tale qualità dopo 10 anni dalla data dell'Assemblea che li ha proclamati. Possono essere confermati per uguale durata una sola volta, senza la presentazione di alcuna istanza, dall'Assemblea, nella prima adunanza convocata ai sensi del comma 6. dopo la scadenza, con votazione che, per la conferma, richiede il raggiungimento dei quorum di cui al comma 9. A tale votazione si darà corso, sulla base di una lista separata da quella di cui al comma 8, prima di porre in votazione i nuovi Soci. I Soci che alla scadenza del primo mandato siano stati confermati ai sensi del presente comma possono essere nuovamente ammessi, secondo le previsioni dei commi che precedono, dopo che siano trascorsi 3 anni dalla scadenza dell'ultimo mandato decennale.

13. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che abbia all'ordine del giorno la proposta di ammissione di nuovi Soci e/o la conferma di Soci che abbiano completato il primo mandato decennale, deve essere indicato il numero dei posti vacanti e/o il numero delle conferme da porre in votazione. Le liste dei candidati devono restare depositate presso la Sede della Fondazione, con i relativi *curricula*, a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione, nei 5 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

14. Coloro che avevano la qualità di Socio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 20 nov. 1990 n. 356 la conservano senza limiti di tempo.

15. La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione né sul suo patrimonio; nessun compenso è attribuito per tale qualità.

Art. 10 - Cause di decadenza, di sospensione, perdita della qualità di Socio

1. Decadono da Soci coloro che siano interdetti, inabilitati, perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile, divengano dipendenti della Fondazione. La qualità di Socio si perde anche per rinuncia, che ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

2. In apertura di ogni Assemblea il Presidente informa delle decadenze e delle sospensioni, di cui al successivo terzo comma, intervenute a far tempo dalla precedente riunione. Informa inoltre delle rinunce comunicate.

3. Sono sospesi dall'esercizio delle funzioni assembleari quei Soci che siano componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o che assumono la carica di Direttore Generale, dal momento della nomina fino al termine di detto incarico. Gli stessi mantengono il diritto di intervento e parola in Assemblea. Il periodo di sospensione non è computato nel calcolo del decennio di cui all'art.9 comma 12.

4. I Soci componenti effettivi del Collegio dei Provisori non possono, per tutta la durata della carica, presentare candidature per nuovi Soci, per componenti del Comitato di Indirizzo o per componenti dello stesso Collegio dei Provisori, né votare in Assemblea su tali nomine

Art. 11 - L'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo originario che rappresenta la continuità dell'istituzione, i valori associativi e le peculiarità civili ereditati da un significativo passato, dando voce e continuità alla rappresentanza degli interessi storici della Fondazione.

2. L'Assemblea svolge una funzione di testimonianza e di controllo morale, anche al fine di meglio assicurare il rispetto dei valori statutari e la coerenza e trasparenza nell'attività della Fondazione.

3. L'Assemblea ammette i Soci a norma del precedente art. 9, designa la metà dei componenti del Comitato di Indirizzo a norma del successivo art. 16, nomina il Collegio dei Provisori a norma del successivo art. 13.

4. L'Assemblea esprime pareri motivati, non vincolanti, sulle proposte relative ai programmi, pluriennali ed annuali, ai bilanci, alle trasformazioni e fusioni, allo scioglimento, con le modalità di cui al primo comma dell'art.

33, ed alle modifiche statutarie della Fondazione. I pareri, la cui richiesta è obbligatoria, devono essere resi entro 45 giorni dalla trasmissione della proposta, trascorsi i quali il Comitato di Indirizzo può deliberare liberamente.

5. L'Assemblea può inoltre avanzare proposte al Comitato di Indirizzo, sulle quali lo stesso deve pronunciarsi.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Chi presiede non ha diritto di voto.

7. L'Assemblea può darsi un proprio regolamento su richiesta di almeno 30 Soci o su proposta del Presidente.

Art. 12 - Modalità di convocazione e validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, di norma presso la sede legale, per deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo e ogni qualvolta lo richiedano il Comitato di Indirizzo o il Consiglio di Amministrazione o, con domanda scritta, recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, almeno 20 Soci.

2. La convocazione è inviata a ciascun Socio, e a ciascuno degli aventi diritto ad assistere, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e contiene l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso sono indicate anche la seconda e la terza convocazione che possono avvenire rispettivamente ad almeno un'ora e tre giorni di distanza dalla prima.

3. L'Assemblea, tenuto conto degli argomenti all'ordine del giorno, è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà dei Soci legittimati a votare; in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei Soci legittimati a votare; in terza convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati legittimati a votare.

4. Ogni Socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta valida anche per la seconda e terza convocazione. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

Art.13 – Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri ha competenza in materia di:

- verifica dei requisiti abilitanti per la nomina di nuovi Soci e formazione delle liste di candidati, a norma dell'art.9 commi 2., 3. ed 8.
- validazione delle candidature presentate per la designazione assembleare a componente del Comitato d'Indirizzo.

2. Il Collegio dei Proviviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea fra i Soci ed elegge al suo interno il proprio Presidente. Il Collegio dei Proviviri resta in carica per 5 anni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alla sua nomina e mantiene le funzioni sino all'entrata in carica del Collegio subentrante.

3. Almeno 60 giorni prima della scadenza del Collegio in carica, il Presidente della Fondazione predispone una lista di candidati composta di almeno 5 nominativi, da presentare all'Assemblea, corredata dai relativi curricula e ne dà comunicazione per lettera ai Soci. Fino ad almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea la lista così presentata può essere integrata da ulteriori nominativi proposti ciascuno da almeno 10 Soci. Ciascun Socio può proporre più di un nominativo.

4. Viene quindi predisposto un elenco dei candidati in ordine alfabetico da sottoporre al voto dell'Assemblea. Ciascun Socio può votare un numero di candidati pari a quelli da nominare. Sono nominati alla carica di componente effettivo del Collegio i tre nominativi che hanno raccolto il maggior numero di voti ed a quella di componente supplente i successivi due nominativi. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

5. Ove nel corso del mandato uno o più dei componenti effettivi del Collegio cessino dalla carica, per qualsiasi ragione, subentrano i supplenti, in ordine di graduatoria. Ove non sia possibile integrare il numero degli effettivi, si provvederà con apposita elezione alla prima Assemblea utile, partendo da una lista predisposta dal Presidente, formata da un numero almeno pari ai posti, effettivi e supplenti, da ricoprire. I nuovi componenti così nominati scadono con il Collegio in carica.

6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente, ogni volta che sia necessario. Il Presidente del Collegio è tenuto a convocarlo quando ne è fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti effettivi o dal Presidente della Fondazione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due componenti effettivi in carica. La mancata ingiustificata partecipazione a più di tre riunioni consecutive è causa di decadenza.

7. Le determinazioni assunte dal Collegio devono risultare da apposito verbale sottoscritto dai componenti partecipanti alla riunione e dal Direttore Generale (o Dirigente della Fondazione che lo sostituisca), che partecipa alle riunioni con funzione di Segretario.

8. La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito della Fondazione. Nell'ipotesi in cui già ricopra o sia nominato o designato ad altre cariche, l'interessato deve esercitare l'opzione entro sette giorni dalla comunicazione a cura del Presidente della Fondazione della nomina o designazione; in mancanza si assume che intenda mantenere la carica ricoperta fino a quel momento. Nel caso in cui un componente il Collegio perda la qualifica di Socio per scadenza dei termini, resta comunque a far parte del Collegio fino alla scadenza del mandato, mentre nel caso di decadenza o rinuncia cessa immediatamente da componente del Collegio.

Art. -14 - Il Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo esercita le funzioni

- di indirizzo generale e di formulazione delle linee strategiche e delle priorità della Fondazione;
- di valutazione della efficacia delle azioni svolte rispetto agli indirizzi assunti.

2. Il Comitato di Indirizzo:

- a. delibera relativamente alle proposte di modifiche statutarie, trasformazioni e fusioni, scioglimento;
- b. approva il regolamento concernente le procedure di nomina del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della riserva di genere di cui all'art. 19 comma 1. del presente statuto;
- c. approva, ai fini di quanto previsto agli artt. 3 e 5 del D.lgs. n. 153/1999, i regolamenti interni concernenti l'attività erogativa e la gestione del patrimonio;
- d. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione - previa determinazione del numero dei Consiglieri - e del Collegio dei Revisori e, sentito il parere del Collegio dei Revisori, ne determina i compensi;
- e. determina il compenso spettante al Presidente ed al Vice Presidente, sentito il parere del Collegio dei Revisori;
- f. esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi di cui alla precedente lettera d);
- g. definisce in un documento di sintesi da trasmettere al Consiglio, ai fini della predisposizione dei documenti di cui ai punti h. ed i., le linee strategiche pluriennali della Fondazione;
- h. approva il documento programmatico pluriennale con la definizione delle linee generali di gestione patrimoniale e di politica degli investimenti;
- i. approva il documento previsionale annuale elaborato e proposto dal Consiglio di Amministrazione
- j. approva il bilancio annuale con la relazione sulla gestione;
- k. delibera sulla costituzione o acquisizione di partecipazioni di controllo di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 comma 5.;

- I. delibera sugli emolumenti di natura indennitaria per i componenti il Comitato di Indirizzo, collegati all'effettiva partecipazione ai lavori dell'Organo ed alle spese sostenute, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

I Regolamenti di cui ai punti b. e c., i documenti di cui ai punti h. ed i. ed il bilancio annuale sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

3. I compensi complessivamente corrisposti ai componenti gli Organi di Indirizzo, di Amministrazione e di Controllo ed eventuali comitati e/o commissioni, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale e con l'assenza di finalità lucrative della Fondazione stessa e commisurati all'entità del patrimonio, entro il limite determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:

- a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%;
- b) oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%;
- c) oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%;
- d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.

Fin quando il patrimonio della Fondazione sarà superiore ad un miliardo di euro, il compenso annuale complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente, non sarà superiore a duecentoquarantamila euro, ove il patrimonio si riducesse al di sotto di un miliardo di euro, detto limite verrà ridotto commisurandolo all'entità del patrimonio e delle erogazioni.

4. Le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza dei componenti in carica, sentito il parere preventivo dell'Assemblea dei Soci. Le trasformazioni, le fusioni e lo scioglimento della Fondazione sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, sentito il parere preventivo dell'Assemblea dei Soci.

5. Tutte le altre deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti alla riunione; per le deliberazioni di cui ai punti h., i. e j. del comma 2. deve essere sentito il parere preventivo dell'Assemblea dei Soci. In caso di parità di voti il provvedimento si considera non approvato.

6. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente della Fondazione con le cadenze necessarie per gli atti di competenza del Comitato e per le verifiche dell'attuazione dei programmi ed ogni qualvolta che ne ravvisi la necessità, ovvero quando gliene facciano richiesta almeno 7 componenti del Comitato, con l'indicazione dell'oggetto della riunione, o il Collegio dei Revisori.

7. Nell'ambito delle materie di propria competenza e nel rispetto della separazione funzionale fra gli Organi, il Comitato può assegnare incarichi istruttori a propri componenti, che possono richiedere specifiche informazioni al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è messo a conoscenza dei risultati del monitoraggio interno delle attività della Fondazione. Per lo svolgimento di tali incarichi non sarà previsto alcuno specifico compenso.

8. Le riunioni del Comitato di Indirizzo si svolgono secondo l'ordine del giorno predisposto dal Presidente. Il Comitato, oltre all'esame e deliberazione sugli atti di cui ai precedenti commi e comunque di sua competenza, può approvare atti di indirizzo e segnalazioni al Consiglio di Amministrazione in relazione all'attuazione dei programmi, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per le decisioni di gestione. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente, che lo presiede, e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione; devono assistervi i Revisori. Il Comitato può invitare dirigenti, dipendenti della Fondazione o, per specifici argomenti, altre persone di cui ritenga utile la presenza.

Art. 15 - Composizione del Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è formato da 22 componenti. Nella sua composizione si dovrà assicurare un'adeguata presenza del genere meno rappresentato.

2. Di questi, undici sono designati dall'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni dell'articolo 16.

3. Gli altri undici componenti sono designati

- uno dal Sindaco di Firenze;
- uno dal Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, scelto fra personalità attive nel volontariato;
- uno dal Sindaco di Arezzo;
- uno dal Sindaco di Grosseto;
- uno dal Sindaco di Empoli;
- uno dal Presidente della C.C.I.A.A. di Firenze;
- uno dal Rettore dell'Università di Firenze;
- uno dal Presidente dell'Istituto Universitario Europeo;
- uno dal Presidente dell'Accademia dei Georgofili, scelto fra gli studiosi dell'ambiente naturale e/o del paesaggio;
- uno dal Presidente dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria";
- uno dall'Ordinario Diocesano di Firenze, scelto fra gli esperti di arte sacra.

4. La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione stessa e procede di conseguenza alle eventuali modifiche statutarie. Allo scopo di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione la Fondazione promuove incontri periodici con gli enti espressivi delle realtà locali attivi nei suoi settori di intervento, secondo modalità disciplinate dal Comitato di Indirizzo, in cui i partecipanti possono presentare documenti e proposte.

Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche sul sito internet della Fondazione.

5. Ad ogni designazione dovrà essere allegato il *curriculum vitae* del designato.

6. I designati devono essere persone qualificate per competenza e considerazione nei settori specifici dei loro studi, delle loro esperienze e del loro impegno professionale o sociale; le designazioni devono orientarsi sulla base degli scopi e finalità perseguiti dalla Fondazione.

7. Le designazioni di cui al comma 3. avvengono con la procedura di seguito descritta.

8. Almeno novanta giorni prima della scadenza del Comitato di Indirizzo in carica o di alcuni dei suoi componenti, il Presidente della Fondazione notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti incaricati di designare i componenti il Comitato di Indirizzo tale incombenza, fissando un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento per la comunicazione alla Fondazione della designazione. Il soggetto notificato può chiedere una proroga del termine di trenta giorni, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può concedere per non più di una volta.

9. Qualora uno dei soggetti incaricati non adempia alla designazione nel termine, eventualmente prorogato, di cui al comma precedente, esso perde la possibilità della designazione ed il Presidente della Fondazione provvede entro i cinque giorni successivi a richiedere, entro un termine di quaranta giorni, la designazione al Presidente della Regione Toscana ove la designazione sia sostitutiva di una spettante ad un Ente Locale, al Presidente di Confindustria Firenze in sostituzione del Presidente della C.C.I.A.A. di Firenze, al pro Rettore Vicario dell'Università di Firenze in sostituzione del Rettore dell'Università stessa, al Segretario Generale dell'Istituto Universitario Europeo in sostituzione del Presidente dello stesso Istituto, al Presidente

dell'Accademia della Crusca in sostituzione del Presidente dell'Accademia "La Colombaria", al Presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno in sostituzione del Presidente dell'Accademia dei Georgofili, al Rettore della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale in sostituzione dell'Ordinario Diocesano di Firenze.

10. Analoga procedura viene iniziata, entro dieci giorni dall'avvenuta cessazione dalla carica del/i componente/i da sostituire, quando per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del mandato debbano essere sostituiti uno o più componenti designati da soggetti incaricati.

11. Per la continuità operativa del Comitato di Indirizzo si fa riferimento alle previsioni di cui all'art. 17, comma 2. dello statuto.

12. I componenti del Comitato di Indirizzo perseguono unicamente gli scopi della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono (D. Lgs. n. 153/1999 art. 4, comma 2.).

13. I designati nel Comitato di Indirizzo non possono essere revocati da coloro che li hanno indicati.

14. Nel caso di designazione nel Comitato di Indirizzo di un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri ovvero del Direttore Generale, il designato è tenuto ad optare per uno dei due incarichi entro una settimana dalla comunicazione della designazione, che gli verrà data a cura del Presidente. In mancanza si intende che abbia optato per il nuovo incarico.

Art. 16 - Designazione da parte dell'Assemblea di componenti il Comitato di Indirizzo

1. L'Assemblea designa la metà dei componenti il Comitato di Indirizzo scegliendo, preferibilmente fra i Soci della Fondazione, personalità che si siano affermate in ambiti ed attività coerenti con gli scopi e finalità perseguiti dalla Fondazione stessa, nei campi delle libere professioni, della gestione finanziaria o di imprese qualificate, ovvero nella guida di enti pubblici o di istituzioni di utilità civile.

2. I componenti il Comitato di Indirizzo designati dall'Assemblea sono scelti preferibilmente fra residenti da più di tre anni nel territorio tradizionale dell'istituzione.

3. In prossimità della scadenza dalla carica di uno o più componenti il Comitato di Indirizzo designati dall'Assemblea il Presidente, con lettera indirizzata ai Soci inviata con mezzi che ne assicurino la tempestiva ricezione, preannuncia la convocazione dell'Assemblea dei Soci, con un congruo preavviso, comunque non inferiore a 40 giorni, per l'espletamento della procedura di seguito descritta.

4. Le candidature devono essere presentate da almeno venti soci. Ciascun socio non può esprimere candidature in numero maggiore del numero dei componenti da designare da parte dell'Assemblea.

5. Le candidature devono pervenire alla presidenza della Fondazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato.

6. Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno 10 giorni prima dell'Assemblea per verificare la regolare presentazione delle candidature e, sulla base dei *curricula* depositati, che i candidati presentino i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

7. In seguito alle determinazioni del Collegio dei Probiviri, il Presidente redige l'elenco dei candidati in ordine alfabetico e lo mette a disposizione dei Soci depositandolo presso la sede della Fondazione nei cinque giorni precedenti l'Assemblea unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato. Elenco e *curricula* vengono altresì comunicati ai Soci dal Presidente in sede di Assemblea.

8. Ogni socio può votare tanti candidati quanti sono i componenti del Comitato di Indirizzo da designare. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

9. Risultano designati i nominativi che ottengono il maggior numero di voti fino ad esaurimento delle designazioni da compiere. In caso di parità di voti per l'ultima designazione da compiere, si procede, con una nuova votazione, al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto pari numero di voti.

10. Per potere essere designato a componente del Comitato di Indirizzo ciascun candidato deve ottenere il voto di almeno un terzo dei votanti. Nel caso in cui tale *quorum* non venga raggiunto da un numero di candidati sufficiente a coprire i posti vacanti, il Presidente pone nuovamente in votazione un elenco contenente i nominativi di tutti i candidati che abbiano ricevuto voti, ma non abbiano raggiunto il *quorum* necessario. Ove anche in questo caso il *quorum* non venga raggiunto da un numero di candidati sufficiente, i posti non coperti restano vacanti ed il Presidente attiva senza indugio una nuova procedura ai sensi del comma 3. e seguenti.

11. Nel caso in cui vengano a cessare uno o più componenti del Comitato di Indirizzo di nomina assembleare per qualsiasi motivo diverso dalla naturale scadenza del mandato, il Presidente attiva senza indugio la procedura di cui al comma 3. e seguenti.

12. I componenti del Comitato di Indirizzo perseguono unicamente gli scopi della Fondazione, non rappresentano l'Assemblea, né ad essa rispondono.

Art. 17 – Durata in carica dei componenti il Comitato di Indirizzo

1. I componenti il Comitato di Indirizzo restano in carica per quattro anni decorrenti dalla data di accertamento dei requisiti effettuato a norma del successivo art. 29. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8 commi 2. e 3.

2. I componenti del Comitato di Indirizzo sostituiti per scadenza del mandato restano nell'esercizio delle funzioni fino al giorno precedente la riunione del Comitato in cui vengono accertati, a norma del successivo art. 29, i requisiti dei nuovi componenti o dei confermati. Decadenza dall'incarico a norma del successivo art. 30 e dimissioni sono immediatamente operative.

Art. 18 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione, nonché di proposta e di impulso della Fondazione, nel rispetto delle competenze del Comitato di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti per legge o dal presente Statuto ad altro organo della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- b) per la successiva approvazione del Comitato di Indirizzo:
 - predispone il documento programmatico previsionale pluriennale e annuale in base al documento di sintesi di cui all'art. 14 comma 2. lett. g);
 - redige il bilancio di esercizio con la relazione sulla gestione e la nota integrativa;
 - formula i progetti di regolamenti interni di competenza del Comitato, le proposte in materia di modifiche statutarie, di trasformazioni e fusioni, di scioglimento della Fondazione, di eventuali iniziative in materia di imprese strumentali;
- c) nel quadro dei programmi generali approvati dal Comitato di Indirizzo:
 - delibera in materia di gestione patrimoniale e sulle attività funzionali agli scopi dell'istituzione, disponendo l'importo finanziario relativo;
 - dispone per la costituzione di fondazioni, enti consortili, associazioni, istituzioni non profit o per la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il

perseguimento degli scopi dell'istituzione anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi della Fondazione;

- d) delibera, nel quadro degli indirizzi di gestione del patrimonio, la partecipazione in società di capitali nei limiti previsti dalla legge; nomina il Direttore Generale, dispone in ordine alla struttura operativa della Fondazione, che risponde al Consiglio stesso, e ne disciplina la composizione e il funzionamento in base ad un apposito regolamento.

Art. 19 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di sette fino a un massimo di dodici componenti, compreso il Presidente. Nella sua composizione si dovrà assicurare un'adeguata presenza del genere meno rappresentato.
2. Il Comitato di Indirizzo elegge, con votazione a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio, previa determinazione del loro numero. Salvo quanto previsto per la durata del mandato del Presidente della Fondazione, i Consiglieri durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di accertamento dei requisiti effettuato a norma del successivo art. 29. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8 commi 2. e 3. In deroga a quanto stabilito per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione resta di diritto componente del Consiglio di Amministrazione, per l'intera durata dell'incarico presidenziale, stabilita in sei anni dall'art. 22, comma 4.
3. Il Presidente della Fondazione convoca il Comitato di Indirizzo per procedere alle nomine in sostituzione dei Consiglieri cessati per scadenza del mandato o per qualsiasi altra ragione per una data non posteriore di oltre 30 giorni rispetto a tale scadenza. Il Consiglio resta comunque in carica con pienezza di poteri fino a quando il Comitato di Indirizzo non abbia provveduto all'integrazione, anche nel caso in cui il numero dei componenti rimasti in carica sia inferiore a sette. I componenti del Consiglio sostituiti per scadenza del mandato restano nell'esercizio delle funzioni fino al giorno precedente la riunione del Consiglio stesso in cui vengono accertati, a norma del successivo art. 29, i requisiti dei nuovi componenti o dei confermati. Decadenza dall'incarico a norma del successivo art. 30 e dimissioni dal mandato sono immediatamente operative.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono fare parte del Comitato di Indirizzo.
5. Essi sono nominati fra persone, anche non Soci ed anche cittadini stranieri, che si siano affermate in ambiti ed attività coerenti con gli scopi e le finalità perseguiti dalla Fondazione, nei campi della cultura, delle libere professioni, della gestione finanziaria o di imprese qualificate, ovvero nella guida di enti pubblici o istituzioni private di utilità civile.
6. Il Comitato di Indirizzo valuta prima della votazione per l'elezione dei Consiglieri i *curricula* dei candidati e la sussistenza delle caratteristiche e requisiti previsti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento definito ai sensi dell'art. 14, comma 2. lett.b).
7. Le candidature possono essere presentate solo da componenti gli Organi della Fondazione.
8. Nel caso di elezione nel Consiglio di Amministrazione di uno dei componenti il Comitato di Indirizzo o il Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, ovvero del Direttore Generale, questi sono tenuti ad optare per uno dei due incarichi entro una settimana dalla comunicazione della nomina che gli verrà data a cura del Presidente. In mancanza si intende che abbia optato per il nuovo incarico.

Art. 20 - Attività del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate, con cadenza almeno bimestrale, dal Presidente della Fondazione in base alle esigenze istituzionali o quando gliene facciano richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori.

2. Le proposte per le modifiche statutarie, le trasformazioni, le fusioni, lo scioglimento della Fondazione e la costituzione o acquisizione di partecipazioni di controllo di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento dei fini statuari di cui al precedente art. 4, comma 4., da sottoporre alla deliberazione del Comitato di Indirizzo e al parere dell'Assemblea dei Soci, sono approvate dal Consiglio a maggioranza dei componenti in carica.

3. Il Consiglio può rilasciare deleghe al Presidente, al Vice Presidente o ad un Consigliere per il compimento anche in via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività della Fondazione, stabilendo criteri, condizioni, limiti.

4. Del pari può delegare, sempre in tali definiti ambiti, opportuni poteri, disgiunti, al Direttore Generale, in sua sostituzione al/i dirigente/i designato/i, stabilendo criteri, condizioni, limiti. Il Consiglio può invitare alle sue riunioni dirigenti, dipendenti della Fondazione o, per specifici argomenti, altre persone di cui ritenga utile la presenza.

Art. 21 - Modalità di convocazione e validità delle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione

1. Gli avvisi di convocazione del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare devono essere spediti dal Presidente, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti l'organo che viene convocato, a coloro che hanno diritto a partecipare o di assistere alle relative riunioni e ai componenti del Collegio dei Revisori.

2. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed il Collegio dei Revisori.

3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica sia per il Comitato di Indirizzo che per il Consiglio di Amministrazione. Salvo diverse previsioni del presente Statuto le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi telefonici o di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

5. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario e sottoscritti, oltre che da quest'ultimo, dal Presidente.

Art. 22 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione ne ha la legale rappresentanza, svolge compiti di impulso e di coordinamento al fine di assicurare l'ordinato funzionamento complessivo degli organi e della struttura operativa, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Indirizzo, l'Assemblea dei Soci e può chiedere la convocazione del Collegio dei Provisori.

2. Il Presidente adotta altresì gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza e nei limiti di importo finanziario stabiliti con deliberazione del Consiglio assume ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con immediata efficacia nei confronti dei terzi, sottoponendole alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza successiva.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
4. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti, preferibilmente fra i Consiglieri che siano anche Soci della Fondazione e resta in carica per un periodo di sei anni, senza possibilità di essere rieletto. Restano fermi i vincoli di cui all'art. 8, comma 3 e all'art. 26, comma 7, 8 e 10 dello Statuto in ottemperanza all'art. 7 del Protocollo d'Intesa e dell'art. 3 dell'Addendum.
5. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, si ripete la votazione dopo una breve sospensione; ove in questa seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei presenti si procede a ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Ove in questo caso nessuno dei due candidati ottenga la maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio viene riconvocato dal Vice Presidente, se in carica, o dal Consigliere più anziano nella carica o, a parità, dal più anziano d'età, per una data non successiva a 7 giorni e si procede con le stesse modalità sopra descritte.
6. Qualora si debba procedere alla sostituzione del Presidente della Fondazione nel corso dell'incarico, per sue dimissioni o per altra causa, il Consiglio di Amministrazione provvede con urgenza a nominarlo, dopo avere promosso al più presto l'integrazione del Consiglio da parte del Comitato di Indirizzo, ove occorra, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Il nuovo Presidente subentrante ricoprirà la carica per l'intera durata dell'incarico presidenziale pari a sei anni, restando fermi i vincoli di cui al comma 4 che precede.
7. Il Vice Presidente è eletto fra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione, di preferenza fra i Consiglieri che siano anche Soci della Fondazione, con le stesse modalità di votazione di cui al precedente comma 5. Sostituisce il Presidente nelle ipotesi di cui al comma 3. del presente articolo.
8. Per determinati atti o categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire procure al Vice Presidente, a Consiglieri, al Direttore Generale, a dipendenti e, in casi particolari anche a soggetti estranei alla Fondazione.

Art. 23 - Il Direttore Generale della Fondazione

1. Il Direttore Generale della Fondazione dirige e coordina la struttura operativa; è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche a fissarne il compenso. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso, del Comitato di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci ed ha compiti di supporto tecnico e di consulenza nel corso delle riunioni, svolgendo le funzioni di Segretario, ove detti Organi non incarichino per tali funzioni altro soggetto, anche al di fuori dei rispettivi componenti e in tal caso, di norma, un Dirigente della Fondazione. Provvede a far istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione ed a far eseguire le deliberazioni stesse.
2. Il Direttore Generale attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio stesso. Il Direttore Generale tiene rapporti con fondazioni, associazioni, imprese strumentali ed in genere sovrintende all'adempimento degli atti dovuti e assicura quant'altro necessario al corretto funzionamento della Fondazione, riferendo del suo operato al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale e livello culturale, con competenze nel campo gestionale, che abbia maturato esperienza per almeno un triennio nell'ambito di libere professioni o in posizioni di responsabilità presso enti privati o pubblici di consistenza adeguata.
4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale ne adempie le funzioni il dirigente designato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione, a cui si applicano le previsioni del successivo comma 5.
5. La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori. In caso di nomina in uno dei suddetti organi, che determini tale incompatibilità, egli è tenuto a optare per uno dei due incarichi entro una settimana

dalla comunicazione della nomina che gli verrà data a cura del Presidente. In mancanza si intende che abbia optato per il precedente incarico.

Art. 24 – Programmi e Progetti

1. Il Consiglio di Amministrazione attua le linee strategiche della Fondazione definite dal Comitato di Indirizzo, predisponendo i programmi generali da sottoporre alla deliberazione di quest'ultimo.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui singoli progetti tenendo presente il piano annuale che indica le risorse da destinare al finanziamento di ciascun settore e ne assicura il monitoraggio nella fase di realizzazione al fine di verificarne l'attuazione e la validità.
3. Il Consiglio di Amministrazione sulla base degli atti di cui all'art. 14 comma 2. Lett. H. ed i. e del bilancio della Fondazione approva periodicamente il complesso dei progetti di attività di un determinato arco temporale, tenendo distinti quelli di particolare importanza per contenuto e per onere finanziario e articolandoli in gruppi omogenei per finalità.
4. Nella valutazione degli interventi il Consiglio tiene conto in modo equilibrato dei seguenti criteri: rilevanza dell'intervento nell'ambito del territorio di competenza; proiezione temporale degli effetti dell'intervento e sinergie attivabili; tutela dei valori tradizionali, ovvero particolare carattere innovativo dell'intervento; rapporto costi-benefici civili; affidabilità consolidata dei proponenti; grado di aderenza degli interventi ai settori di cui allo scopo sociale.
5. Sul sito internet della Fondazione sono indicati le procedure e le condizioni per avanzare richieste di sostegno finanziario, i processi e criteri di selezione e, in particolare nel caso dei bandi, gli indicatori di efficacia delle proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata di selezione degli interventi.
6. La Fondazione è insindacabile nelle autonome determinazioni di interventi. L'assegnazione di contributi non costituisce obbligazione verso il destinatario.
7. Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata può revocare interventi già approvati.
8. Il Consiglio di Amministrazione può affidare lo studio dei progetti di intervento a una o più Commissioni di Consulenza formate da esperti nei vari settori, anche componenti degli Organi Statutari, di nomina del Consiglio stesso, che ne dispone la composizione e il funzionamento. Per particolari progetti il Consiglio può servirsi, con funzioni ausiliarie, di consulenti esterni appositamente incaricati.
9. Nell'articolazione della struttura operativa della Fondazione è prevista l'attività di monitoraggio delle iniziative promosse o sostenute dalla Fondazione, al fine di controllarne la realizzazione e i risultati conseguiti, anche sul piano sociale, utilizzando eventuali indicatori di efficacia predeterminati, e di darne valutazione finale.
10. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispose un resoconto con relazione illustrativa degli interventi. La Fondazione rende pubbliche in modo chiaro e completo e facilmente accessibile, anche attraverso il sito internet, le informazioni relative alla propria attività istituzionale.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori

1. E' istituito il Collegio dei Revisori composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Esso funziona con le modalità e le attribuzioni stabilite dal Codice Civile per i Sindaci di società per azioni, in quanto compatibili. Salvo diversa determinazione del Comitato di Indirizzo esercita il controllo legale dei conti.
2. I Revisori sono nominati dal Comitato di Indirizzo fra iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o degli Avvocati, che abbiano requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti;

devono altresì essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali e possedere i requisiti previsti per i componenti degli organi di sorveglianza delle banche.

3. L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Provieri, o di Direttore Generale.

4. Assume la Presidenza del Collegio il componente indicato dal Comitato di indirizzo. I revisori restano in carica per la durata di quattro anni decorrenti dalla data di nomina e sono rieleggibili per una sola volta.

5. Nel caso di elezione nel Collegio dei Revisori di un componente del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Provieri o del Direttore Generale, egli è tenuto a optare per uno dei due incarichi entro una settimana dalla comunicazione della nomina che gli verrà data a cura del Presidente della Fondazione. In mancanza si intende che abbia optato per il nuovo incarico.

Art. 26 - Incompatibilità e conflitto di interessi

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti del Comitato di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli Organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico nella conferitaria. I componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Provieri, del Collegio dei Revisori, il Direttore Generale non possono ricevere incarichi negli organi istituzionali di altri enti disciplinati dal D. Lgs. n. 153/1999. Si applica altresì la previsione dell'art. 4, comma 1., lett. g-bis) del D. Lgs. n. 153/1999.

2. I componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Provieri, del Collegio dei Revisori, il Direttore Generale non possono essere organi o componenti di organi ordinari, esclusi quelli consultivi, di Regioni, di Enti Locali territoriali, compresi i consigli circoscrizionali, di consorzi fra Enti locali, delle unioni dei Comuni, delle comunità montane, delle aziende speciali e istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs n. 267/2000, di Enti Pubblici nazionali, dello Stato, di istituzioni europee, né avere ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente all'assunzione della carica nella Fondazione.

3. La carica di componente il Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Provieri è incompatibile con la qualità di amministratore, componente dell'Organo di controllo, dipendente subordinato o collaboratore in via continuativa, del soggetto fra quelli individuati all'art. 15 del presente Statuto, da cui promana la relativa designazione a componente il Comitato. Ai fini dell'incompatibilità di cui al presente comma, i docenti universitari non sono considerati dipendenti subordinati, purché non facciano parte dell'Organo di Amministrazione o di quello di controllo dell'Ateneo

4. Del pari non possono assumere l'incarico di componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Provieri, del Collegio dei Revisori, di Direttore Generale gli amministratori di soggetti esterni destinatari, in base a un rapporto giuridicamente formalizzato, di un sostegno finanziario a tempo indeterminato da parte della Fondazione ; tale divieto non si riferisce agli amministratori di società aventi come oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali della Fondazione o di altri soggetti partecipati dalla Fondazione, incluse fondazioni e associazioni.

5. I componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Provieri, del Collegio dei Revisori, il Direttore Generale che nell'esercizio delle loro funzioni vengano a trovarsi in conflitto di interessi su uno specifico atto hanno l'obbligo di dichiararlo all'organo di cui fanno parte, o al Presidente della Fondazione nel caso del Direttore Generale, e di astenersi da ogni decisione al riguardo; al di fuori di uno specifico atto o provvedimento, nel caso che sorga un conflitto di interessi riguardante una condizione di durata transitoria, l'interessato è tenuto a dichiararlo all'organo di cui fa parte e ad autosospendersi per il tempo necessario.

6. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività dello stesso a loro diretto vantaggio. Non sono considerati tali, fatto salvo il rispetto delle previsioni del presente Statuto, gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dai soggetti designanti i componenti del Comitato di Indirizzo, a norma del precedente articolo 15.

7. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli organi di altre fondazioni di origine bancaria di cui al D. Lgs. 153/1999 diverse dalla Fondazione, di cui almeno uno negli organi di amministrazione, di controllo o da Presidente, non può assumere, nell'anno successivo alla cessazione del secondo mandato, incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, né instaurare con la Fondazione rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, fatti salvi i mandati relativi a singole prestazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3.

8. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio dei Revisori o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3.

9. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel Comitato di Indirizzo, prima che sia decorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3.

10. Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente di durata superiore a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo d'Intesa, non può assumere - a decorrere dalla cessazione del secondo mandato e per un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto - incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, né instaurare con la Fondazione rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati.

11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le limitazioni previste dal comma 7 al comma 10 che precedono si applicano altresì ai soggetti che abbiano superato la metà del secondo mandato consecutivo negli organi della Fondazione ovvero negli organi di altre fondazioni di origine bancaria di cui al D. Lgs. n. 153/1999 diverse dalla Fondazione.

Art. 26 bis – Esercizio dei diritti negli enti strumentali

1. La Fondazione, nell'esercitare i diritti nei propri enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 153/1999, non può designare o votare per la nomina alle cariche di indirizzo, amministrazione e controllo, coloro che:

(a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre fondazioni di origine bancaria di cui al D. Lgs. n. 153/1999 diverse dalla Fondazione, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione, di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;

(b) abbiano svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio dei Revisori o da Presidente, salvo quanto previsto dalla successiva lett. d), prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;

(c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel Comitato di Indirizzo della Fondazione, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;

(d) abbiano svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo d'Intesa, prima

che, a far data dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

2. La Fondazione si impegna a far sì che i propri enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 153/1999:

(a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. (a) del precedente comma 1, incarichi di direzione, né instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;

(b) non conferiscano, ai soggetti e per i periodi indicati alle lett. (b), (c), (d) del precedente comma 1, incarichi di direzione, né instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati;

(c) non attribuiscono ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito degli stessi enti strumentali, importi eccedenti l'ammontare previsto all'art. 4 dell'Addendum.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 dell'Addendum e dall'art. 7, comma 1, lett. c), del Protocollo d'Intesa, le limitazioni previste ai commi 1 e 2 che precedono si applicano altresì ai soggetti che, alla data del conferimento dell'incarico ovvero dell'instaurazione del rapporto di collaborazione con gli enti strumentali, abbiano superato la metà del secondo mandato consecutivo negli organi della Fondazione ovvero negli organi di altre fondazioni di origine bancaria di cui al D. Lgs. n. 153/1999 diverse dalla Fondazione.

Art. 27 - Condizioni di onorabilità

1. I componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori e il Direttore Generale devono essere persone con piena capacità civile ed in possesso di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Per l'incarico di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori e di Direttore Generale la condizione di onorabilità che è presupposto per l'incarico esclude che l'interessato:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - II. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - III. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
 - IV. alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. Le cariche sopra dette non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2^a, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 2^a, lettera c), n.I) e n.II) non rilevano se inferiori a un anno.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1. e 2. è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 28 - Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di componente del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori, di Direttore Generale coloro che almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate previste da ordinamenti giuridici stranieri. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a esercizio intero.

2. Tale divieto si applica anche a coloro che:

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione delle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1. e 2. ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

4. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

5. L'impedimento di cui ai commi 1. e 2. lett. a) non opera nel caso in cui l'Organo competente motivatamente, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, valuti l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa.

Art. 29 – Accertamento dei requisiti

1. Il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori verificano, per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità e si pronunciano sulla sospensione dall'incarico o sulla decadenza a norma del successivo art. 30.

2. La verifica deve essere compiuta in occasione della prima riunione dei rispettivi Organi successiva alle designazioni dei nuovi componenti. La verifica della permanenza dei requisiti di onorabilità e dell'eventuale esistenza di cause di incompatibilità o di situazioni impeditive deve essere reiterata a cadenza annuale nei confronti di ciascun componente degli Organi.

3. L'esame di ciascuna posizione va condotta in assenza degli interessati.

Art. 30 - Sospensione e decadenza.

1. Costituisce causa di decadenza immediata dall'incarico di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri o di Direttore Generale il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 2. lett. a) e b) dell'art. 27. La decadenza va tempestivamente dichiarata dall'organo di appartenenza; per i Revisori dal Comitato di Indirizzo e, per il Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Fermo quanto previsto all'art. 26 comma 5., ciascun componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, ha comunque l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di cui fa parte delle cause di decadenza o sospensione dall'incarico e dei motivi di

incompatibilità, delle cause di ineleggibilità o impeditive, dei conflitti di interesse che lo riguardano. Il Direttore Generale adempie tale obbligo dando immediata segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

3. Costituiscono cause di sospensione dall'incarico di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri e da quello di Direttore Generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 27 comma 2., lettera c) del presente Statuto;
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 27 comma 2., con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10 comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n.575, sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. Nei casi anzidetti gli Organi di rispettiva appartenenza dichiarano immediatamente la sospensione dell'interessato dall'incarico, qualora lo stesso non abbia provveduto ad autosospendersi, dandogliene comunicazione.

5. La sospensione perdura fino al venir meno delle sue cause e comunque per non più di 60 giorni, prorogabili per un massimo di ulteriori 60 giorni. Alla scadenza, se la causa della sospensione non è stata rimossa, l'interessato decade di diritto.

6. La sospensione del Direttore Generale può essere prorogata, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, fino ad una durata massima di mesi sei.

7. La mancata ingiustificata partecipazione a più di tre sedute consecutive di uno degli Organi di Indirizzo, Amministrazione, Controllo o del Collegio dei Probiviri è causa di decadenza.

Art. 31 - Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio della Fondazione è costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del codice civile. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili, redige il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione con riferimento ai programmi e a tutti gli interventi finanziari di sostegno alle iniziative. La relazione illustra in apposita sezione il perseguimento attuativo degli scopi sociali, evidenziando gli obiettivi raggiunti nel complesso e nei singoli settori, con riferimenti per materia e per categoria di soggetti coinvolti.

2. La Fondazione, nel redigere i bilanci, si ispira ai seguenti criteri:

- a) rendere trasparenti i rapporti patrimoniali, economici e finanziari posti in essere nell'esercizio della propria attività;
- b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenere una adeguata redditività.

3. Ai sensi della disposizione di cui al D. Lgs. n. 153/1999 art. 9 comma 5) la Fondazione, per la redazione e la pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, si attiene a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza. Sono comunque resi pubblici gli appalti affidati di importo superiore agli € 50.000 o il diverso importo che dovesse risultare da disposizioni normative o protocolli e accordi a cui la Fondazione abbia aderito.

4. La Fondazione osserva, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2423 a 2435 del codice civile. Nel caso di istituzione di imprese strumentali tiene contabilità separate. Il Comitato di Indirizzo può decidere che i bilanci della Fondazione siano annualmente sottoposti a certificazione da parte di una Società di Revisione indipendente.

5. La Fondazione deve tenere, oltre i libri e le altre scritture contabili:

- I. il libro dei Soci aggiornato;
- II. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- III. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- IV. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- V. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

6. L'esercizio inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7. Il Consiglio redige il progetto di bilancio con una relazione sulla gestione e lo trasmette al Comitato di Indirizzo per l'approvazione unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.

8. Il Comitato di Indirizzo approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette all'Autorità di Vigilanza, corredato del parere dell'Assemblea dei Soci, entro 15 giorni dalla delibera.

9. La Fondazione adotta, entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, un documento programmatico previsionale dell'attività relativamente all'esercizio successivo, da trasmettere entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.

Art. 32 – Partecipazione nella conferitaria

1. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis del medesimo D. Lgs. n. 153/99. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2., del richiamato D. Lgs. n. 153/1999.

2. La Fondazione, nell'esercizio dei diritti di azionista della Società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Art. 33 - Scioglimento ed estinzione

1. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 153/1999, la Fondazione si può sciogliere con delibera del Comitato di Indirizzo assunta con la maggioranza prevista dall'art. 14 comma 4., previo parere dell'Assemblea dei Soci espresso con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci in carica.

2. Il Comitato di Indirizzo, con la maggioranza di cui al comma precedente, individua una o più fondazioni o istituzioni del territorio aventi scopi rientranti fra quelli statuari della Fondazione a cui devolvere quanto residui, una volta soddisfatte preliminarmente tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Fondazione.

Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le modifiche dello statuto rispetto al testo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 5.06.2015, entrano in vigore al momento dell'approvazione delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza. La Fondazione provvede a darne adeguata pubblicità mediante deposito dello statuto modificato presso l'Ufficio del Registro delle Persone Giuridiche, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione Nelle

more di tale approvazione ed a partire dal 22 aprile 2015 la Fondazione adegua comunque i suoi comportamenti alle previsioni degli artt. 4 comma 5., 6, 8, 14, 15 comma 4., 19, 24, 26 e 32 nel testo modificato.

2. La Fondazione ha comunque tre anni, dalla data del 22 aprile 2015, per adeguarsi alle previsioni dell'art. 6 comma 3. del presente Statuto, restando ferma peraltro l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, tenendo conto delle condizioni di mercato e degli effetti delle eventuali cessioni sul patrimonio stesso.

3. I mandati in corso dei Consiglieri in carica alla data del 22 aprile 2015 e dei componenti il Comitato di Indirizzo in carica all'entrata in vigore della presente modifica statutaria manterranno la durata di 5 anni stabilita all'atto della nomina.

4. Le votazioni su persone in tutti gli organi collegiali della Fondazione devono essere a scrutinio segreto.

5. Per quanto non previsto in questo Statuto si fa riferimento ai principi e alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, e alla normativa specifica in materia.

6. Le modifiche degli artt. 19, comma 2 e 22, comma 4 (rispetto al testo dello Statuto approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 febbraio 2025), concernenti la durata del mandato del Presidente della Fondazione, si applicano al Presidente della Fondazione in carica alla data di approvazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, delle stesse modifiche statutarie.

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni statutarie attuative dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6, dell'Addendum, gli incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione e/o in altre fondazioni di origine bancaria, in società ed enti strumentali delle stesse, nonché i rapporti di collaborazione di qualunque specie con la Fondazione e/o altre fondazioni di origine bancaria e società ed enti strumentali delle stesse, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, in quanto rilevanti a seconda dei casi per l'applicazione del suddetto articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6, dell'Addendum, possono proseguire fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.